



CITTÀ DI MORBEGNO

(prov. di Sondrio)

Via S. Pietro, 22 - 23017 MORBEGNO (SO)

Protocollo n. 18629

Data 24 settembre 2020

Spett.le DITTA

COSTRUZIONI FERRE' SRL

Via Stazione, 29/b

23010 ROGOLO (SO)

impresaferre@legpec.it

OGGETTO: lettera commerciale per regolamentare l'affidamento per LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DEL PATRIMONIO COMUNALE IN LOCALITA' PONTE DI GANDA – CUP H94H19000310001 CIG: ZAB2E07A44 - (articolo 32, comma 14, D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.).

Con determinazione n. 524 in data 01/09/2020, è stata affidata alla Ditta in indirizzo la prestazione contrattuale in oggetto.

L'importo dei lavori pari a 28.338,35 euro (trentasettemilanovecentosettantatre/41 euro) iva 22% compresa trova copertura finanziaria nel competente intervento del bilancio di previsione 2020, impegno n. 887/7. Le fatture dovranno indicare gli estremi della presente lettera commerciale e il numero degli impegni di spesa sopra citati.

La prestazione è regolata dalle condizioni di seguito riportate.

1. Oggetto e Parti stipulanti

1. Il Comune affida all'operatore economico in indirizzo l'esecuzione dei lavori di LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DEL PATRIMONIO COMUNALE IN LOCALITA' PONTE DI GANDA per la spesa di euro 23.224,55 al netto di iva al 22%.
2. Il Comune e l'operatore economico stipulano il contratto, col sistema dello scambio di lettere secondo gli usi del commercio, come segue:

- a. Il Comune, nella persona dell'ing. Andrea Bosatta, nato [REDACTED], il [REDACTED], per la sua qualifica di Responsabile del servizio Lavori Pubblici Manutenzioni e Ambiente, domiciliato per la carica presso la sede in via [REDACTED].



CITTÀ DI MORBEGNO

(prov. di Sondrio)

Via S. Pietro, 22 - 23017 MORBEGNO (SO)

b. l'operatore economico, come rappresentato dal sig. Camillo Ferrè, nato a [REDACTED], per la sua qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE, domiciliato presso la sede della ditta in [REDACTED]

c. Durata

1. L'efficacia del contratto ha inizio dalla stipulazione della presente.
2. La prestazione deve essere compiuta entro il termine del 17/11/2020.
3. Resta inteso che il contratto è a termine, senza necessità di disdetta da parte del Comune.

2. Garanzie:

1. Garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs 50/2016: non richiesta, ai sensi dell'art.93 comma 1. Vista la tipologia di affidamento si dispensa l'operatore economico a presentare la garanzia per la partecipazione alla procedura;
2. Garanzia definitiva di cui all' art. 103 del D.Lgs 50/2016: non richiesta ai sensi del comma 11 dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 in quanto trattasi di appalti eseguiti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), con operatori economici di comprovata solidità che ha portato anche ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

3. Stipulazione del contratto e inizio dell'esecuzione

1. La stipulazione del contratto avviene nella forma elettronica dello scambio di lettere commerciali.

4. Modalità di esecuzione

1. Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità dell'atto di cessione ed è vietato il subappalto.
2. L'operatore economico si obbliga ad effettuare direttamente la prestazione in oggetto nel rispetto di tutte le clausole e condizioni, nessuna esclusa od eccettuata, contenute nella presente lettera, nonché delle indicazioni impartite dal comune.



CITTÀ DI MORBEGNO

(prov. di Sondrio)

Via S. Pietro, 22 - 23017 MORBEGNO (SO)

5. Corrispettivo

1. Il corrispettivo contrattuale è determinato dall'offerta acquisita tramite piattaforma SINTEL in data 01/09/2020 (Id offerta 1598944037970), per il corrispettivo complessivo di euro 23.224,55 oneri della sicurezza compresi e IVA 22% esclusa.
2. Il prezzo contrattuale comprende tutte le attività, i costi complessivi e globali necessari alla corretta esecuzione della prestazione.
3. L'operatore economico non potrà esigere dal Comune, per la prestazione oggetto del presente contratto, pagamenti superiori al corrispettivo pattuito. Con il pagamento del suddetto corrispettivo, l'Operatore economico si intenderà soddisfatto di ogni sua pretesa.

6. Obblighi per la tracciabilità dei pagamenti

1. In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 136/2010, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di normativa antimafia, ai fini della tracciabilità dei pagamenti codesta Ditta è obbligata a:
 - comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
 - comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
2. si obbliga ad inserire in eventuali contratti di subappalto o di subfornitura una clausola con la quale i propri subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi;
3. si obbliga a trasmettere o, comunque, a mettere a disposizione del comune gli eventuali contratti di subappalto o di subfornitura, affinché Il comune verifichi il rispetto dell'obbligo di inserire la clausola di cui sopra;
4. si obbliga a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con il/i proprio/i eventuale/i subappaltatore/i o il/i propri subcontraente/i, qualora abbia notizia che questi abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla legge 136/2010, informando di ciò contestualmente Il comune e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
5. prende atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante; questa, laddove riscontri l'inadempimento al divieto di cui al presente comma comunicherà per iscritto, tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata a codesta Ditta l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva. In questo caso, il contratto si intenderà risolto con la ricezione della citata dichiarazione di avvalersi della risoluzione.



CITTÀ DI MORBEGNO

(prov. di Sondrio)

Via S. Pietro, 22 - 23017 MORBEGNO (SO)

7. Oneri del costo del lavoro e della sicurezza

1. Ai fini dell'articolo 95, comma 10, del D.Lgs 50/2016, nell'offerta economica l'operatore economico ha indicato i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che non hanno costituito elemento di ribasso del prezzo, come ivi attestato.
2. Ai fini dell'articolo 30 del D.Lgs 50/2016, le parti danno atto che:
 - a. l'operatore economico applica il seguente contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
 - b. In caso di inadempienza contributiva risultante dal Durc relativo a personale dipendente dell'affidatario. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del Durc.
 - c. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 dell'articolo 30 del D.Lgs 50/2016, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.

8. Termini e modalità di pagamento

1. all'Appaltatore non saranno corrisposti pagamenti in acconto, all'ultimazione dei lavori sarà corrisposto l'importo pari al 100% del corrispettivo. Il termine per l'emissione del certificato di pagamento, relativo al saldo dell'intero corrispettivo, è di trenta giorni, che decorrono dalla data di redazione del conto finale da parte de D.L. Il termine per il pagamento dell'importo dovuto in base al certificato è di trenta giorni, che decorrono dall'emissione del certificato stesso.
2. Si prevede:
 - a. di porre in essere per la prestazione svolta il solo accertamento della prestazione effettuata, in analogia a quanto previsto a suo tempo ai sensi dell'abolito articolo 307 del dpr 207/2010;



CITTÀ DI MORBEGNO

(prov. di Sondrio)

Via S. Pietro, 22 - 23017 MORBEGNO (SO)

- b. di considerare assorbito l'avvio dell'esecuzione del contratto, in analogia a quanto previsto a suo tempo ai sensi degli aboliti articoli 303 e 304 del dpr 207/2010, dalla lettera d'ordine;
 - c. di considerare assorbito il certificato di ultimazione dei lavori in analogia a quanto previsto a suo tempo ai sensi dell'abolito articolo 309 del dpr 207/2010 dal positivo accertamento di regolare esecuzione in analogia a quanto previsto a suo tempo ai sensi dell'abolito articolo 307 del dpr 207/2010;
 - d. di considerare assorbito dal medesimo positivo accertamento di regolare esecuzione, in analogia a quanto previsto a suo tempo ai sensi dell'abolito all'articolo 307 del dpr 207/2010, anche l'attestazione di regolare esecuzione, in analogia a quanto previsto a suo tempo ai sensi dell'abolito articolo 325 del dpr 207/2010.
3. Poiché la prestazione dedotta in contratto è soggetta a verifica in analogia a quanto previsto a suo tempo ai sensi dell'abolito articolo 307 del dpr 207/2012, il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data del verbale di verifica, se entro tale data perviene la fattura, altrimenti entro i 10 giorni successivi alla data di acquisizione della fattura stessa.
 4. La verifica della prestazione sarà effettuata entro 30 giorni dal completamento della prestazione qui disciplinata.
 5. Laddove nel corso della verifica o dell'istruttoria per la liquidazione emergano irregolarità dal documento unico di regolarità contributiva che non consentano a questo comune il pagamento, si attiverà l'intervento sostitutivo, di cui all'articolo 31, comma 3, del d.l. 69/2013, convertito in legge 98/2013.
 6. Tutte le fatture dovranno specificare dettagliatamente l'oggetto della prestazione a cui si riferiscono e il numero di impegno comunicato all'aggiudicatario da parte del comune, il codice CIG ed il CUP riportati in oggetto.

DATI DA INDICARE NELLA FATTURA ELETTRONICA	
DENOMINAZIONE DELL'ENTE	COMUNE DI MORBEGNO
CODICE FISCALE/P.IVA	00098990146
CODICE UNIVOCO IPA	UFDOO7 (entrambe "O"di Otranto)
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it



CITTÀ DI MORBEGNO

(prov. di Sondrio)

Via S. Pietro, 22 - 23017 MORBEGNO (SO)

9. Interessi moratori

1. Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni, maggiorato di 8 punti.
2. Il tasso di riferimento è così determinato:
 - a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;
 - b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.

10. Responsabile del procedimento e direttore di esecuzione del contratto

1. L'Ing. Andrea Bosatta è responsabile del procedimento.

11. Verifica

1. La verifica della prestazione sarà effettuata dal responsabile del procedimento

12. Penali

1. Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna dei lavori, non imputabile al comune, a forza maggiore ovvero a caso fortuito, sarà applicata una penale pari al 1 ‰ (uno per mille) del prezzo di aggiudicazione.
2. Per ogni irregolarità nelle prestazioni sarà applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) del prezzo di aggiudicazione.

13. Recesso

1. Ai sensi dell'articolo 1671 del codice civile, Il comune può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata, che dovrà pervenire all'appaltatore almeno quindici giorni prima della data indicata quale cessazione del contratto. In tal caso, Il comune riconoscerà a codesta Ditta i corrispettivi per le prestazioni già effettuate.



CITTÀ DI MORBEGNO

(prov. di Sondrio)

Via S. Pietro, 22 - 23017 MORBEGNO (SO)

14. Risoluzione di diritto

1. Se le prestazioni non saranno eseguite nel rispetto del contratto, Il comune avrà la facoltà di fissare un termine entro il quale il contraente dovrà conformarsi alle condizioni previste nell'offerta.
2. In caso di mancato rispetto del suddetto termine, il contratto si riterrà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
3. Se una delle prestazioni attinenti alla consegna della fornitura non sarà eseguita nel rispetto del contratto, la risoluzione dello stesso opererà di diritto con una semplice comunicazione scritta del comune/della provincia di volersi valere della clausola risolutiva espressa, come previsto dall'art. 1456 del codice civile.

15. Controversie e foro competente



1. Eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di accordo bonario, saranno di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente è quello di Sondrio.

16. Clausola di manleva

1. L'Amministrazione comunale esonera il Ministero dell'istruzione da qualsiasi rapporto di debito o di responsabilità diretta nei confronti del soggetto affidatario all'intervento finanziario.
2. L'Amministrazione comunale è responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscono in dipendenza dell'esecuzione dell'intervento e delle attività connesse e non potrà quindi pretendere di rivalersi nei confronti del Ministero dell'Istruzione.

17. Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati di codesta Ditta, forniti ai fini del presente contratto, sarà finalizzato all'esecuzione del contratto medesimo.






CITTÀ DI MORBEGNO

(prov. di Sondrio)


Via S. Pietro, 22 - 23017 MORBEGNO (SO)

La presente lettera-contratto è sottoscritta dalle parti come sopra rappresentate mediante scambio secondo gli usi commerciali attraverso il canale della posta elettronica certificata.


La Ditta per accettazione



Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni



Per accettazione ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, delle clausole: punto n. 9 *“Termini e modalità di pagamento”*, punto n. 10 *Interessi moratori*, punto n. 13 *Penali*, punto n. 14 *Recesso*, punto n. 15 *Risoluzione di diritto* e punto n. 16 *“Controversie e foro competente”*.



La copia della presente lettera Commerciale dovrà essere restituita firmata per esteso dal titolare/rappresentante legale, quale conferma dell'accettazione delle condizioni contrattuali, unitamente a copia di un documento di riconoscimento.